ovinciale di Bergamo		
Some of the second		
elsnee4	Allegato "A"	
	STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	<u> </u>
	TITOLO I	
	A.S.D. Polisportiva Bagnatica con sede in Bagnatica (Bg)	
	ART. 1	
	Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quan-	
-	to previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni conte-	
	nute nel Titolo II Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e	
	ss.mm. ii., è costituito, con sede in Via G. Leopardi n. 8, 24060 Bagnatica	
	(Bg), un ente senza scopo di lucro che assume la denominazione di "Asso-	
	ciazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bagnatica", in breve anche	
	"A.S.D. Polisportiva Bagnatica". La variazione dell'indirizzo, purché nello	
	stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione,	
	senza che questo costituisca modifica del presente statuto.	
	Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrati-	
P-	vi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.	*
	Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali	
	dell'ordinamento sportivo, alle disposizioni del Coni/Cip e del Registro delle	
	Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del	
	Consiglio dei Ministri, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazio-	
,	ni sportive nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione si	
	affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.	
-	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
1	ART. 2	

	entitorial and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second an
L'associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione,	11/2/3/1
nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve co-	
munque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina	
gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria	
o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del	
2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo	
soddisfacimento di interessi collettivi.	
ART. 3	
L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si pro-	
pone di:	
a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle	
seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento al-	
le discipline di Pallavolo, Pallacanestro, Baskin (basket inclusivo per	
ragazzi, ragazze e adulti normodotati e con disabilità), ivi comprese	
la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle	
suddette attività;	
b) esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,	
n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera	
a), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri	
e i limiti definiti con apposito decreto, ivi comprese:	
la gestione e conduzione di beni immobili, propri o di terzi, adibiti	
a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, da adibirsi	
all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);	
	2

Jamo di Bergamo		
3) 3	2. l'intrattenimento di rapporti con gli istituti di credito ed il compi-	
SISNA	mento di atti utili per il perseguimento delle attività istituzionali,	
	quali l'apertura e gestione di conti correnti bancari, la richiesta e	
	contrazione di finanziamenti con relativa offerta di garanzie reali	
	o personali;	
	3. la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e	
	tesserati;	
	4. attività di carattere motorio-sportivo, ludico, associativo, ricreati-	<u> </u>
	vo, culturale ed educativo; per persone normodotate e con disa-	
	bilità	
	5. altre attività compatibili con gli scopi della Associazione, anche di	
	natura commerciale, individuate dal Consiglio Direttivo.	
	TITOLO III	
	Associati	
(C)		
	ART. 4	
·	Il numero degli associati è illimitato. Sono associati dell'Associazione le per-	*
	sone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.	
	ART. 5	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consi-	
	glio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne	
	gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi	
	dell'Associazione.	
	All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il ri-	
	chiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel	
	relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della	
		3

\_\_\_

	Notice Sign of
partecipazione alla vita associativa.	O. B. C.
ART. 6	3 11
La qualifica di associato dà diritto:	
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio v	roto nelle
sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica	delle nor-
me dello Statuto e di eventuali regolamenti;	
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli	organi di-
rettivi. Gli associati sono tenuti:	
o all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associa	tivi e del-
le deliberazioni assunte dagli organi sociali;	
o all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli C	Organismi
Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione	e annual-
mente si affilia;	
o al pagamento della quota associativa annuale, ugual	e per tutti
gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività	istituzio-
nali alle quali l'associato intenda volontariamente par	tecipare.
ART. 7	
L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi spe	cifici rela-
tivi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono st	abiliti dal
Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né re	stituibili o
rivalutabili.	
TITOLO IV	
Recesso – Esclusione	
ART. 8	
	4

ciale of	La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di mor-	
Waged .		
	te.	
	ART. 9	
	Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consi-	
	glio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio	
	SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne	
	l'avvenuta ricezione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei	
	confronti dell'associato:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate	1 21 114
	dagli organi dell'Associazione;	
	b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale	
	per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio	
	nell'esercizio sociale;	
	c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi	
	dell'Associazione;	
	d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,	
	all'Associazione.	
	ART. 10	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del	
	caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 - essere comunicate ai soci desti-	
	natari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio	
	SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad at-	
	testarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere moti-	
	vate.	

		orinot serior
	Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della	- nuceo
	comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di con-	alle E
	testare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.	
	L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro	
	soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a se-	
	guito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di	
	espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.	
	TITOLO V	
	Risorse economiche - Patrimonio	V
	ART. 11	
	L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo	
<del>( )                                   </del>	svolgimento delle sue attività da:	
	a) quote associative annuali;	
	b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali re-	
	se a associati e tesserati;	
	c) eredità, donazioni e legati;	
	d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri	
	enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al soste-	
	gno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statu-	
	tarie;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbli-	
	che Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;	
	f) proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, pur-	
	ché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività	
	principali di carattere istituzionale;	
		6

Compgano		
1384	g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
Ng.	h) altre entrate compatibili a norma di Legge.	
	Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi	
	di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo	
	dall'Associazione, non è mai distribuibile fra gli associati durante la vita	
	dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. In ogni caso gli eventuali	
	utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio	V
	associativo.	
	Esercizio Sociale	
	ART. 12	
	L'esercizio sociale va dal 1 agosto al 31 luglio di ogni anno. Il Consiglio Di-	
	rettivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare	
	all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve es-	
	sere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiu-	
	sura dell'esercizio.	
	Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumen-	
	tale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione	
	di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del ren-	
	diconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.	
	TITOLO VI	
	Organi dell'Associazione	
	ART. 13	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	· ·

	ociale 4
	soinciale of damo 1
b) il Consiglio Direttivo;	
 c) il Presidente;	UNIOIO ENITA
 d) l'Organo di Controllo (nei casi in cui la sua nomina sia per legge	
obbligatoria)	
Tutte le cariche sono gratuite.	
Assemblea	
ART. 14	
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli as-	
sociati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quo-	
ta associativa.	
Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro asso-	
ciato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	\
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della	
adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero	
a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro si-	
stema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte	
dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale	
 della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altro-	
ve), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo	
precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democratici-	
tà del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in	
cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì,	
la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con	
l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet,	
	8

Pargamo		
	Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei re-	
4/	lativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se	
	nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenu-	
	ti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	V
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, non-	
	ché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	ART. 15	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;	
	b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ivi incluso il	
	Presidente e, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;	
	c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Associa-	
	zione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti	
	al suo esame dal Consiglio Direttivo;	
	d) approva gli eventuali regolamenti associativi.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla	
	chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico	
	finanziario.	

	Divezone Provide of Bearing
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo riter	nga ole null
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle mate	erie
da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo de	egli
associati.	
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni da	alla
data della richiesta.	
ART. 16	/
Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola co	n ii
versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.	
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi	ne
esercita la responsabilità genitoriale.	
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costitu	uita (
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati ave	enti
diritto.	
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima c	on-
vocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque si	a il
numero degli associati intervenuti o rappresentati.	
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assol	uta
dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
ART. 17	
L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifi	ca-
zioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusio	ne,
scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.	
Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola d	con
il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singo	olo.
	10

mo		
	Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne di-	
,	spone la responsabilità genitoriale.	
	In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.	
	In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima con-	
	vocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia	
	presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.	
	Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza quali-	V
	ficata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello	
	Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento	
	dell'Associazione.	
	ART. 18	
47	Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presiden-	
	te dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona	
	designata dall'assemblea stessa.	
	Consiglio Direttivo	
	ART. 19	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 mem-	
	bri scelti fra gli associati maggiorenni.	<u> </u>
	I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio nomina nel suo seno il vice Presidente e il Segretario: tali ultimi	
	incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	4
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da alme-	
	no 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai	

	Oliver of Brown of Br
 membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS,	eletin.
WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne	
l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre	
giorni rispetto alla data fissata della adunanza.	
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti,	,
ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano	
presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con	( )
l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet,	
Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica	
dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della As-	
sociazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:	
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;	
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanzia-	
rio;	
c) predisporre i regolamenti interni;	
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;	
e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di at-	
tività in cui si articola la vita dell'Associazione;	
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione	
dell'Associazione;	
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.	
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in	
The second of th	
	12

LUBSA	altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo	
	Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto	
	dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).	
	ART. 20	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il	
	Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa so-	
	stituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in ca-	Q Q
	rica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta	
	modalità, L'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del	
	numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarran-	
	no in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada	
	contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve,	
	con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di	4
	un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria ammini-	
	strazione del sodalizio.	
	II Presidente	
	ART. 21	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al	
	Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione	
	e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria ammini-	
	strazione.	
	In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal	
	Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare	
	entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.	
	Organo di Controllo	

		one of the state o
	ART. 22	Filicio (e).
	Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo, compo-	, £
	sto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non asso-	
	ciati, e resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente	
	che deve essere un professionista in possesso di regolare abilitazione e	
	iscrizione all'Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, com-	
	ma 2 del Codice civile.	
	Spetta all'Organo di Controllo controllare sulla corretta amministrazione della	
	Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare	
	sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo	
	e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione an-	
	nuale in tema di bilancio consuntivo.	
	Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea,	
خينان	l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.	
	In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in	
	possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in	
	materia.	6
	Pubblicità e trasparenza degli atti sociali	
	ART. 23	
	Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti	
	relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti	
	annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali	
	istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi	
	a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concorda-	
	to con almeno 60 giorni di anticipo.	
		44
		14

ĺ		
namo		
21254	TITOLO VII	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	ART. 24	
	Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea	
	Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scel-	
	to anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed	
	immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti	
	ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.	
	Norma finale	
	ART. 25	
	Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgo-	
	no, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge	
-	vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021	
	e ss.mm.ii.	
	Il presente Statuto, composto di 15 pagine, è stato approvato dalla assem-	
	blea dei Soci in data 21/06/2024	
	Il Presidente Il Segretario	
0-	Solemo	lelo
		15
		15

